

# CONSULTA NAZIONALE

## ASSEMBLEA PLENARIA

X.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SFORZA

### INDICE

	Pag.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	195
<b>Seguito della discussione del progetto di Regolamento interno della Consulta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	195, 197
ALLARA . . . . .	195, 197
FENOALTEA . . . . .	196, 208
ZOLI . . . . .	196
LUSSU, <i>Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta</i> . . . . .	196, 202, 204, 216
MOSCATI . . . . .	197, 200, 204
MIGHELLI, <i>Relatore</i> 197, 198, 201, 205, 207, 210, 213, 215.	
ALBERTI . . . . .	198, 199
CERABONA . . . . .	199, 211
JERVOLINO . . . . .	201
SOTGIU . . . . .	203
MANCINI AUGUSTO . . . . .	204
CALIGARIS CLEMENTINA . . . . .	206
LUZZATTO . . . . .	210
ARTOM . . . . .	210
CIANCA . . . . .	210
CAPPA . . . . .	211
BOERI . . . . .	214, 217

La seduta comincia alle ore 15.

ALLARA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che la seduta delle Commissioni Riunite Lavoro e Previdenza sociale; Ricostruzione, Lavori pubblici

e Comunicazioni, già fissata per il 25 corrente, è anticipata a martedì 15, alle ore 10.

Così pure la seduta della Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni, fissata per il 21 corrente, è anticipata a mercoledì 16, alle ore 10.

Comunico inoltre che, avendo il Consultore Morandi fatto presente che i suoi impegni non gli consentono di partecipare assiduamente ai lavori della Commissione speciale per il progetto di legge elettorale politica, ho chiamato a sostituirlo il Consultore Luzzatto.

**Seguito della discussione del progetto di Regolamento interno della Consulta. (Doc. I).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Regolamento interno della Consulta.

È stato presentato dal Consultore Allara il seguente articolo aggiuntivo da inserire come primo articolo del Capo III:

« È di competenza dell'Assemblea plenaria l'esame di tutti quei provvedimenti per cui è sancito dalla legge istitutiva della Consulta il parere obbligatorio ».

Ha facoltà di parlare il Consultore Allara.

ALLARA. Con riferimento a quanto già dichiarato nella seduta dell'altro ieri, ritengo opportuno che sia chiarita la rispettiva sfera di competenza della Consulta in Assemblea plenaria e delle singole Commissioni.

Con l'articolo proposto, che viene inserito come primo articolo del Capo III del Regolamento interno, è precisata la com-

petenza della Assemblea plenaria della Consulta ed indirettamente viene anche chiarita, anzi limitata, la competenza delle singole Commissioni, nel senso che resta precluso alle singole Commissioni l'esame di quei provvedimenti, per i quali è richiesto il parere obbligatorio, secondo la legge istitutiva della Consulta Nazionale.

È opportuno ricordare l'articolo 1 della legge istitutiva della Consulta Nazionale, dove è stabilito, al 3° comma, che occorre il parere obbligatorio. 1°) sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi dello Stato; 2°) in materia di imposte, salvo i casi di urgenza; 3°) sulle leggi elettorali.

A giustificazione di questa proposta, potrei aggiungere che, trattandosi di materie di particolare interesse generale e di interesse politico, l'esame da parte dell'Assemblea plenaria mi sembra molto più adatto che non l'esame presso le singole Commissioni che, oltre ad essere organi politici, sono soprattutto organi tecnici.

**PRESIDENTE.** Chiedo se la Commissione accetta l'articolo proposto.

**FENOALTEA.** Secondo la legge istitutiva, il governo ha l'obbligo di chiedere il parere della Consulta nei tre casi testé ricordati dal collega Allara, ma non ha l'obbligo di chiedere il parere all'Assemblea plenaria. In altri termini, la legge istitutiva lascia al Governo decidere se preferisce accontentarsi del parere di una delle Commissioni oppure se intende che vi sia quello dell'Assemblea plenaria.

In sede di regolamento, abbiamo voluto fissare almeno alcuni casi, in cui il parere debba essere dato dall'Assemblea plenaria, ed abbiamo, così, fatto un certo progresso sulla legge istitutiva. Abbiamo stabilito infatti che vadano sempre in Assemblea plenaria le leggi di bilancio, ed abbiamo fatto questo soprattutto per rompere le paratie stagno tra Commissione e Commissione, per dar modo cioè a tutti i Consultori di intervenire a parlare su tutti i bilanci.

Quindi il primo caso previsto dalla legge, in cui è obbligatorio il parere della Consulta, è già disciplinato dal progetto di Regolamento nel senso voluto dal collega Allara e ciò assorbe la sua richiesta. Per quanto riguarda invece il secondo caso, che è quello delle leggi elettorali, la Commissione avrebbe voluto che tutte le leggi elettorali andassero in Assemblea plenaria, ma, temendo il Governo che questo ne ritardasse l'approvazione, si è giunti a questo compromesso: che la legge elettorale politica sia di competenza dell'Assemblea

plenaria, e lo si è codificato nel Regolamento, mentre per la legge elettorale amministrativa il Governo si è già avvalso, senza attendere questa discussione, della sua facoltà di chiedere il parere alla Commissione degli affari politici e amministrativi. Questo parere, come è noto, è stato già dato: così che ogni decisione dell'Assemblea nel senso voluto dal collega Allara sarebbe oggi tardiva. Resta poi il terzo caso nel quale è obbligatorio il parere della Consulta: quello delle leggi d'imposta. Certo il lavoro dell'Assemblea plenaria sarebbe notevolmente aggravato se toccasse ad essa e non alla Commissione di finanza discutere tutte le leggi di imposta. Tocca all'Assemblea decidere: se il Governo concorda con l'emendamento Allara, la Commissione non ha motivo d'opporvisi.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Zoli. Ne ha facoltà.

**ZOLI.** Per quel che riguarda la competenza dell'Assemblea plenaria in materia di imposte, io comprendo benissimo che il Consultore Allara si riallacci alla vecchia disposizione dello Statuto; ma faccio presente, in base all'esperienza che abbiamo fatto in sede di Commissione delle finanze, che si addosserebbe un lavoro enorme all'Assemblea plenaria. Si tratta della discussione di una serie quasi continua di piccole e grandi imposte; ora, il determinare, il disporre tassativamente che tutte queste leggi — delle quali alcune sono di notevole importanza ed importano una discussione per lunghe sedute consecutive — debbano essere portate all'esame dell'Assemblea plenaria, farebbe sì che o il Governo si varrebbe sempre della facoltà, che resta, nonostante l'emendamento Allara, di emanare tutti i provvedimenti in materia di imposte sotto forma di urgenza, eludendo il parere della Commissione speciale; oppure si renderebbe praticamente impossibile il funzionamento dell'Assemblea plenaria.

Chiedo pertanto, almeno per quello che riguarda la materia delle imposte, che l'emendamento Allara non sia accettato.

**PRESIDENTE.** Chiedo al Governo se accetta l'articolo aggiuntivo.

**LUSSU, Ministro senza portafoglio incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale.** Il Governo si associa al parere espresso dalla Commissione.

Per quanto poi riguarda le elezioni amministrative, date le modalità con cui si è svolta la discussione della legge amministrativa, il Governo, se necessario, presenterà la questione alla Commissione competente.

**PRESIDENTE.** Chiedo al Consultore Allara se insiste nel suo emendamento.

**ALLARA.** Per ciò che riguarda la materia delle imposte, salvo il caso di urgenza, prendo atto e riconosco in pieno le esigenze che giustificano l'opposizione a considerare questa materia di competenza dell'Assemblea plenaria. Però lo stesso articolo 1 della legge istitutiva dà modo al Governo, attraverso il carattere di urgenza dei provvedimenti, di evitare l'inconveniente lamentato.

Comunque non insisto, per ciò che riguarda la materia delle imposte, limitando l'emendamento alla parte che concerne i progetti di bilancio e le leggi elettorali.

**PRESIDENTE.** Questo è già stabilito nel Regolamento.

**ALLARA.** Allora ne prendo atto.

**PRESIDENTE.** Dichiaro approvato l'articolo 15.

### CAPO III.

#### SEDUTE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA E DELLE COMMISSIONI

##### ART. 16.

Il Presidente apre e chiude la seduta, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno. La Consulta non può né discutere, né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno.

*(È approvato).*

##### ART. 17.

La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

*(È approvato).*

##### ART. 18.

La Presidenza non è obbligata a verificare se la Consulta sia, oppure no, in numero legale se non quando ciò sia chiesto da dieci Consultori e la Consulta sia per procedere a una votazione per alzata e seduta o per divisione.

Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del Regolamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Moscati. Ne ha facoltà.

**MOSCATI.** L'articolo 18, di cui ci stiamo occupando, fa parte del Capo III, il quale si intitola. « Sedute dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni ». Richiamo l'attenzione sul fatto che in tutto il contesto del Capo III non si parla delle Commissioni se non una volta sola, all'articolo 20, in cui si dice che il numero legale per le riunioni delle Commissioni è di un terzo. Chiedo di sapere: nel pensiero del Governo e della Commissione tutte le altre disposizioni del Capo III si intendono applicabili anche alle Commissioni o no ?

*Una voce.* Il caso è previsto nell'articolo 64.

**MOSCATI.** L'articolo 64 dice che le norme dei Capi V e VI valgono per la discussione in seno alle Commissioni « in quanto applicabili ». Ciò crea un equivoco, specialmente per quanto riguarda la constatazione del numero legale. È una questione davanti alla quale ci siamo trovati in seno alle Commissioni. La constatazione del numero legale deve essere fatta in apertura di seduta, oppure invece deve applicarsi l'articolo 18 per cui la detta constatazione si fa soltanto quando lo chieda un certo numero di Consultori ? Domando questo per un chiarimento.

**PRESIDENTE.** Noi abbiamo già creato una consuetudine, che per un corpo come è quello della Consulta vale tanto quanto un regolamento. Ogni Commissione all'inizio della seduta fa l'appello e quindi si constata subito se vi è il numero legale.

**MOSCATI.** Questo sarebbe in contraddizione con l'articolo 18. Appunto perciò mi permettevo di prospettare il quesito.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Relatore Micheli. Ne ha facoltà.

**MICHELÌ, Relatore.** Non vedo dove sia la contraddizione, perché all'articolo 18 si dice solo che non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale. Non dobbiamo formalizzarci soverchiamente. Io no assistito a parecchie adunanze di Commissioni, nelle quali non si cominciavano i lavori fino a quando non era raggiunto il numero legale. Questa è consuetudine di qualsiasi corpo deliberante: si verifica sempre se il numero legale è raggiunto, perché questa è una delle

condizioni per la regolarità delle deliberazioni.

In un altro punto del Regolamento è stato detto che sono applicabili alle discussioni delle Commissioni le norme che disciplinano la discussione in Assemblea plenaria. Non è possibile ripetere in ogni articolo se le norme in esso contenute siano oppure no applicabili anche alle discussioni in seno alle Commissioni. Le disposizioni accolte nel Regolamento vengono a codificare una situazione di fatto che si è già determinata nelle riunioni delle Commissioni, che sono state ormai numerosissime. Pertanto, a fianco delle norme di Regolamento, si è già determinata una consuetudine che ora ha bisogno della necessaria integrazione.

(Si approva l'articolo 18).

#### ART. 19.

I Consultori non possono rimanere assenti dalle sedute senza ottenere un congedo dal Presidente della Consulta, il quale ne dà comunicazione senza indugio all'Assemblea e ai Presidenti delle Commissioni.

ALBERTI. Chiedo di parlare  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Così com'è formulato, l'articolo 19 appare categorico e severo e può dar luogo a qualche equivoco d'interpretazione.

Certo penso che la Consulta non intenda che un Consultore il quale disertò una o due sedute per sopravvenienze fortuite o per impegni di breve durata debba domandare congedo. È bene però che anche in sede di regolamento si stabilisca l'obbligo morale della presenza alle sedute, sebbene esso sia implicito nel mandato, e che questa sanzione sia rafforzata con lo stabilire che chi prevede o intende assentarsi per 5 o più sedute, e cioè per molte sedute consecutive, ottenga il congedo dal Presidente secondo le norme stabilite dall'articolo 19.

Proporrei quindi una modificazione dell'articolo 19, che dovrebbe essere così formulato:

« I Consultori hanno l'obbligo d'intervenire alle sedute. Chi intenda o preveda di assentarsi per 5 o più sedute consecutive, dovrà ottenere un congedo dal Presidente della Consulta, il quale ne dà comunicazione senza indugio all'Assemblea ed ai Presidenti delle Commissioni ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Relatore. Ne ha facoltà.

MICHELI, *Relatore*. La prima parte della modificazione presentata dal Consultore Alberti può essere accettata, in quanto stabilisce una più precisa determinazione dell'obbligo dei Consultori d'intervenire alle adunanze e ai lavori della Consulta. Si può quindi accettare questa formula che è più precisa.

Quanto a stabilire che questo avvenga solamente quando l'assenza è di 5 giorni, la Commissione non crede di aderire. Essa crede sia opportuno sancire questo vincolo formale nel Regolamento, affinché l'obbligo della presenza dei Consultori risulti anche dalla legge ed abbia così un valore maggiore. Ma perché limitarlo ai cinque giorni?

ALBERTI. O più.

MICHELI, *Relatore*. E allora perché cinque giorni o più? L'obbligo dei Consultori è di essere sempre presenti. L'importanza della carica richiede la continua presenza, e questo deve risultare dal Regolamento, come già nel Parlamento. Se cominciamo ad ammettere la possibilità di assenza per 4 o 5 giorni la cosa non potrebbe che portare una menomazione al lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni, in quanto gli assenti non risulterebbero agli effetti del numero legale. Ecco perché è necessario ci sia l'obbligo di far risultare in ogni caso l'assenza. Del resto quando il congedo viene richiesto lo si dà sempre, e quindi più che di una richiesta di congedo si tratta di una comunicazione di assenza, la quale deve essere fatta anche per uno o due giorni, giacché sarà sempre una remora opportuna. La Commissione non crede di aderire a questa parte della proposta Alberti, perché i congedi influiscono sulla determinazione del numero legale.

La constatazione di coloro che sono assenti contribuisce a facilitare il lavoro delle Commissioni. Per questo prego il collega Alberti di ritirare la seconda parte della sua proposta di modificazione, giacché la Commissione non crede di allargare troppo i criteri di questo genere, già abbastanza diffusi. Come si è detto, il Consultore deve essere sempre presente; quando non lo può essere, deve chiedere il congedo per qualsiasi assenza. Non vedo perché si debba arrivare ai cinque giorni. I cinque giorni sono una formula più lata, la quale poco per volta consentirà assenze anche per un numero maggiore di giorni. Dobbiamo, per questo breve periodo in cui la Consulta siede, mantenere dei criteri rigorosi.

PRESIDENTE. In seguito a queste spiegazioni del Relatore, il collega Alberti crede

ancora di insistere nella sua proposta di modificazione?

ALBERTI. Ritiro la seconda parte della mia proposta di modificazione.

CERABONA. Pregherei di sopprimere anche la prima parte, perché dire al Consultore che ha l'obbligo di intervenire, lo ritengo poco delicato, per non dire poco riguardoso. Si capisce che il Consultore sente l'obbligo di intervenire. Del resto la dizione è tale che è proprio un obbligo, perché si dice. « I Consultori non possono rimanere assenti ». Che cosa significa? Significa che hanno il dovere d'intervenire. Ma dire che il Consultore ha l'obbligo di intervenire mi pare che non sia troppo delicato.

PRESIDENTE. Il Consultore Alberti insiste ancora?

ALBERTI. Dato che si presta a queste interpretazioni, ritiro anche la prima parte della mia proposta.

(Si approva l'articolo 19).

#### ART. 20.

Per verificare se la Consulta è in numero legale per deliberare, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti, che non siano in congedo regolare, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

I Consultori che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Consulta, non sono computati per fissare il numero legale.

Il numero legale per l'Assemblea plenaria è la metà più uno. Per le Commissioni è di un terzo.

Se manca il numero legale, il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla, e in quest'ultimo caso la Consulta si intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo alla medesima ora del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo, quando la Consulta abbia già prima deliberato di tenere seduta.

(È approvato).

#### ART. 21.

Nessuno può parlare se la parola non gli è stata concessa dal Presidente.

(È approvato).

#### ART. 22.

Se un Consultore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo.

Il richiamato può presentare alla Consulta le sue spiegazioni. Ove creda respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita la Consulta a decidere, peralzata e seduta, senza discussione.

(È approvato).

#### ART. 23

Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, il Presidente può proporre alla Consulta l'esclusione del Consultore dell'Aula per tutto il resto della seduta, oppure, nei casi più gravi, la censura. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di ricomparirvi per un termine da due ad otto giorni. Udite le spiegazioni del Consultore, la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti senza discussione, né emendamento, peralzata e seduta.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del palazzo ove ha sede la Consulta, ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre alla Consulta le sanzioni di cui al comma precedente.

(È approvato).

#### ART. 24.

Qualora sorga tumulto nell'Aula, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso la Consulta si intende convocata, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora consueta, oppure anche per il giorno festivo, quando la Consulta abbia già prima deliberato di tenere seduta.

(È approvato).

#### ART. 25.

La polizia della Consulta spetta alla Consulta stessa ed è esercitata in suo nome dal Presidente, per mezzo dei Questori che danno al personale di servizio gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

(È approvato).

#### ART. 26.

Nessuna persona estranea alla Consulta può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula ove siedono i suoi membri.

(È approvato).

## ART. 27.

Durante la seduta le persone che entrano nelle tribune dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

(È approvato).

## ART. 28.

Gli uscieri, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che provocassero incidenti.

Qualora non si conosca la persona o le persone dalle quali viene cagionato il disordine, il Presidente potrà disporre che sia sgomberata la tribuna nella quale l'incidente è avvenuto. La tribuna fatta sgomberare rimarrà vuota durante tutto il resto della seduta.

(È approvato).

## ART. 29.

In caso di oltraggio fatto alla Consulta o a qualunque dei suoi membri, in sua presenza e nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, il colpevole sarà arrestato e tradotto davanti all'autorità competente per essere giudicato a norma, rispettivamente, degli articoli 342 e 341 del Codice penale.

(È approvato).

## CAPO IV.

PRESENTAZIONE E DISTRIBUZIONE  
DEGLI SCHEMI DI PROVVEDIMENTI  
LEGISLATIVI

## ART. 30.

Gli schemi di provvedimenti legislativi presentati alla Consulta e le relazioni relative sono stampati e distribuiti.

La pubblicazione degli schemi deve essere effettuata almeno quattro giorni prima della discussione in seduta plenaria e, per le Commissioni, 48 ore prima della seduta nella quale l'esame sarà iniziato.

Il termine per il parere delle Commissioni è di venti giorni; quello per l'Assemblea plenaria di quaranta.

Dichiarata l'urgenza dal Ministro della Consulta, i termini di cui ai commi precedenti possono essere ridotti fino alla metà.

I termini indicati nel terzo comma possono essere prorogati dal Governo a richiesta dell'Assemblea o delle singole Commissioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Moscati. Ne ha facoltà.

MOSCATI. Dovrei fare delle osservazioni e chiedere una aggiunta al primo capoverso, se il Governo acconsente, perché il punto su cui mi fermerò è cosa che riguarda soprattutto la facoltà del Governo.

Io penso che — anche se non ce lo diciamo — tutti quelli fra noi che hanno lavorato un poco nelle Commissioni, abbiamo sentito un senso di disagio quando, dopo faticose discussioni, abbiamo dovuto accorgerci che i provvedimenti sottoposti al nostro esame, prima ancora che venissero a noi, erano stati già resi definitivi, non solo dal Governo, ma firmati anche dal Luogotenente.

Ed allora, io mi domando, vogliamo veramente dare una parvenza di vita e di efficienza, vogliamo dare un poco di dignità a questa istituzione per quanto temporanea e provvisoria? O vogliamo invece ripetere più o meno i metodi della Camera dei fasci e delle corporazioni? Lo domando soprattutto al Governo.

Io stesso mi trovo di aver avuto in relazione dei progetti in data 4 novembre. Lasciamo stare le interruzioni che sono intervenute per effetto della sospensione dei lavori dell'Assemblea; ma ho dovuto, — non con sorpresa, perché io sono un vecchio uomo come vedete e ho qualche esperienza della vita pubblica, ma anzi vedendo confermata una mia prevenzione — ho dovuto constatare che quattro giorni dopo che i decreti erano arrivati in relazione alla Commissione, la *Gazzetta Ufficiale* già si era affrettata a pubblicarli, e qualcuno portava la data del 15 ottobre. Quindi domando: è favorevole il Governo a consentire che al primo comma, dopo le parole: « Gli schemi dei provvedimenti legislativi presentati », si aggiunga: « prima che siano definitivamente approvati e firmati »?

Il Governo ha la facoltà di non presentare al nostro esame quei provvedimenti che crede di non presentare; in questo siamo pacificamente d'accordo; ma per quelli per cui, comunque, crede che il nostro esame valga qualche cosa, sarebbe opportuno che non ci faccia perdere il tempo, in sostanza, in logomachie inutili, sottraendolo ai nostri affari, perché tutti quanti siamo uomini di lavoro e apportiamo anche fuori di qui qualche contributo al movimento generale della vita della Nazione.

Dunque questo io domando: se il Governo crede di voler effettivamente, riducendo anche il nostro lavoro, sottoporre al nostro

esame quei provvedimenti su cui crede che il nostro esame e il nostro contributo valgano qualche cosa, allora andiamo innanzi così e aggiungiamo questa disposizione, tanto per evitare equivoci, che tante volte forse avvengono anche ad opera della burocrazia, non del Governo, di quella *routine* che si crea tante volte negli uffici, per cui le carte passano innanzi senza che si sappia chi le fa manovrare. Aggiungendo questa disposizione, salveremo un poco la dignità nostra e anche, mi si permetta di dire, quella del Governo. Tutto sommato, non siamo, come si è constatato, un'assemblea autonoma, ma siamo un'emanazione del Governo stesso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il Consultore Jervolino. Ne ha facoltà.

**JERVOLINO.** In aggiunta a quanto ha detto il Consultore Moscati, poiché si tratta di portare un emendamento al capoverso dell'articolo 30, penso che bisogna anche rivedere la dizione, più sotto il profilo sostanziale che formale. Lo scopo precipuo per cui è mandato a noi lo schema del provvedimento legislativo è di metterci in condizioni di studiarlo e di apportarvi un contributo serio ed effettivo. Ora, quando si sancisce che la pubblicazione degli schemi deve avvenire almeno quattro giorni prima della discussione in seduta plenaria e, per le Commissioni, 48 ore prima della seduta nella quale l'esame sarà iniziato, si sancisce una norma che non ha alcuna efficienza pratica.

Noi veniamo qui completamente ignari di quelle che sono le disposizioni da sottoporre al nostro esame. Praticamente noi ci dobbiamo rendere diligenti, recandoci all'archivio a chiedere gli schemi in esame. Ora, se si vuole effettivamente che questo nostro contributo sia efficace, che soprattutto realizzi risultati positivi senza perdita di tempo, che è prezioso, è necessario pubblicare questi schemi parecchio tempo prima, in modo che quelli fuori Roma possano averli tempestivamente a casa. (*Interruzione*).

Lo schema di questo Regolamento, che stiamo discutendo, io come tanti altri colleghi, lo abbiamo ritirato con le nostre mani dall'archivio. Non possiamo fare delle improvvisazioni, altrimenti la nostra discussione si ridurrà ad un'accademia inutile, come giustamente deplorava ieri l'amico Giulio Rodinò. Non vogliamo fare gli accademici, anche perché il pubblico, che assiste, non abbia a riportare una poco benevola impressione delle nostre tornate. Vogliamo essere dei Consultori — parlo per me, non per gli altri — modesti magari nel dare il loro contributo,

ma che questo contributo renda i provvedimenti, che discutiamo, efficienti. Prego la Commissione di rendersi conto di questa mia osservazione, per evitare inutili discussioni e per metterci in condizione di assolvere con serietà il nostro dovere. Altrimenti è meglio abolire l'articolo.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha qualche osservazione da fare?

**MICHELI, Relatore.** La Commissione non ha difficoltà di accettare un emendamento di questo genere, perché esso contribuisce a rendere più effettiva l'opera nostra di controllo nei provvedimenti legislativi.

Peraltro, la Commissione deve tener presente l'articolo 23 del decreto 31 agosto 1945, nel quale è detto che, qualora un provvedimento in materia di imposte sia emanato per motivi di urgenza, il parere deve essere chiesto entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quindi, è già stabilito che alcuni provvedimenti, per la loro particolare importanza o per l'urgenza con la quale sono presentati, non possono essere inviati alla Consulta per un parere preventivo. Anche in questi casi il Governo ha compreso l'opportunità che la Consulta se ne occupi dopo, per un controllo retrospettivo, il quale può sempre egualmente riuscire utile, tanto è vero che qualche provvedimento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* è stato modificato in alcuni punti per osservazioni fatte dalla Consulta.

Se il Governo accetta, la Commissione non ha difficoltà; però essa si preoccupa di questo dato di fatto, che è già stato stabilito dal legislatore e che noi non possiamo eliminare.

**MOSCATI.** Non si tratta di quei casi.

**MICHELI, Relatore.** Anche di quei casi. Ora, pur essendo la Commissione d'accordo con lei, Consultore Moscati, in teoria, nella pratica è il Governo che deve decidere.

Mi pare si possa accettare il concetto espresso dal collega Moscati come raccomandazione, nel senso che il Governo voglia limitare al minimo possibile necessario la presentazione di provvedimenti già emanati, in quanto, sebbene resti sempre il controllo retrospettivo, certo esso è diverso e meno efficiente, perché ci fa trovare di fronte al fatto compiuto, che riesce sempre più difficile modificare.

Quindi, in questo senso io penso che il Governo possa accogliere la proposta del collega Moscati, affinché sia limitato il numero di quei provvedimenti, in caso di ur-

genza, che devono essere mandati alla Consulta dopo essere già diventati legge.

Altro punto. Il collega Jervolino ha sollevato una questione, praticamente di notevole importanza, specialmente per quei Consultori che non hanno la fortuna di abitare nella capitale e quindi di poter avere con facilità la posta a domicilio.

Io credo che i Questori della Consulta possano provvedere senza bisogno di parlarne in sede di regolamento. Basterà vedere come sia possibile fare avere tutti i giorni la corrispondenza ai Consultori assenti. Certo è che andiamo egualmente incontro a due difficoltà. prima, il funzionamento della posta, che sin'oggi non è ancora tale quale si possa desiderare, seconda, che alcune volte è successo anche a me, che, come Presidente di una Commissione, mi son fatto mandare al mio domicilio lontano dalla Capitale tutti i provvedimenti che ad essa si riferivano, e qualche volta ci siamo incontrati nel viaggio, cosicché li ho avuti con maggiore ritardo, che se essi mi avessero aspettato qui.

A me pare che, senza modificare il Regolamento, si possa accettare l'osservazione fatta dal collega Jervolino in questo senso. si faccia la distribuzione di tutti i provvedimenti legislativi da esaminare, a tutti i Consultori appartenenti alla Commissione competente, e si stabilisca inoltre in modo che la posta sia mandata ogni giorno oppure ogni due giorni a ciascun Consultore.

I termini erano stati fissati prima con maggiore larghezza ed abbiamo insistito perché questi termini non fossero diminuiti, ma ci si è fatto osservare che spesso arrivano dei provvedimenti per i quali sarebbe necessitato, quando la convocazione della Commissione era già avvenuta, rifarla ancora dopo uno o due giorni.

Ecco perché si sono accettate le 48 ore. Se fossero effettive e reali sarebbero nella maggior parte dei casi sufficienti per esaminare tutti i provvedimenti; comunque, se la Consulta crede di aumentare questi termini, da parte nostra non ci sono difficoltà. Se invece di due giorni l'Assemblea crede di metterne cinque come prima, non saremo noi a fare eccezioni. Vedrà la Presidenza se il meccanismo delle Commissioni possa effettivamente funzionare anche con cinque giorni di previa distribuzione, tanto più che, effettivamente, in altro articolo è fissata la diminuzione a metà per tutti i provvedimenti di urgenza.

PRESIDENTE. Io vorrei osservare al collega Jervolino, non come Presidente della

Consulta, ma come uno che cerca di fare del suo meglio per facilitare il lavoro, che vi sono delle impossibilità quasi materiali di fare diversamente: c'è la stampa, la correzione delle bozze, la revisione delle bozze da parte dei Ministeri, ecc.

Le proposte del Consultore Jervolino, che dimostrano il suo zelo, nella pratica credo che prolungherebbero la procedura. Ed anche quando si fossero accettate le sue proposte, egli arriverebbe alla conclusione che il modo più rapido per avere i documenti è quello di andarseli a prendere allo sportello dove li distribuiscono.

Del resto noi tutti dovremmo dare l'esempio della più grande economia, anche in fatto di consumo di carta; e noi che siamo stati per lungo tempo in assemblee, sappiamo benissimo che quando siamo affogati da una serie di documenti ufficiali li mettiamo da parte spesso senza leggerli. Così accade di un libro che ci viene dato gratis, che non lo leggiamo, mentre leggiamo quello che abbiamo a pagamento. Ogni complicazione eccessiva darebbe ai Consultori l'illusione di lavorare meglio; ma la realtà sarebbe peggiore.

JERVOLINO. Mi rimetto al parere della Consulta.

PRESIDENTE. Chiedo se il Governo approvi la proposta del collega Moscati.

LUSSU, *Ministro senza portafoglio incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale*. Il Governo, in sostanza, si rimette alla Consulta. Ma mi pare di dover dire, dopo quanto ha detto il Relatore e quanto è stato aggiunto a conclusione dall'onorevole Presidente dell'Assemblea, che tecnicamente non ci sarebbe gran che da cambiare.

A me pare che se fosse rispettato l'articolo 30 così com'è definito nelle sue varie parti, e fosse realmente rispettato da tutti, avremmo sufficiente garanzia di buon funzionamento.

La realtà è che si presentano sovente degli inconvenienti che potrebbero essere evitati: quelli, per esempio, lamentati dal Consultore Moscati io li sento qui per la prima volta. Non ho mai saputo che degli schemi di progetti legislativi, discussi dal Governo e accettati dalla Consulta, siano stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che la Consulta ne avesse ancora conoscenza. Non ho mai sentito che un inconveniente di questo genere si sia verificato. Se si è verificato, poiché il Consultore Moscati lo afferma, è una cosa grave e sarà mia cura vigilare che questo non si verifichi più.



Sino ad adesso io ho avuto sentore di qualche altro inconveniente: che cioè, per esempio, taluni schemi di decreti legislativi presentati dal Governo alle Commissioni della Consulta, non fossero stati esaminati nel termine stabilito di 20 giorni. Anche questo è un inconveniente che bisognerebbe evitare.

Mi pare quindi, in sostanza, che se si rispettasse realmente l'articolo 30 così com'è concepito nelle sue varie parti, avremmo sufficiente garanzia. Comunque, per questo il Governo si rimette alla Consulta.

Devo infine aggiungere che la dizione del penultimo capoverso va corretta, dato che il Ministero della Consulta è stato abolito ed il Ministro della Consulta non ha portafoglio. Bisognerebbe quindi dire: « Ministro incaricato per le relazioni con la Consulta Nazionale ».

MICHELI, *Relatore*. Oppure si potrebbe dire: « dichiarata l'urgenza dal Governo, ecc. ».

LUSSU, *Ministro senza portafoglio incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto in sede di coordinamento. Ha chiesto di parlare il Consultore Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Volevo osservare che l'emendamento proposto dal collega Moscati, pur obbedendo ad un criterio al quale mi associo, non risolve però il problema che pone.

Il Consultore Moscati, in sostanza, ha rilevato che alcuni schemi di provvedimenti legislativi, anziché essere presentati alle Commissioni prima della loro promulgazione, sono presentati dopo. Evidentemente, egli ha voluto riferirsi per lo meno a due casi che hanno richiamato particolarmente l'attenzione della nostra Assemblea e dell'opinione pubblica: voglio dire il caso della legge contenente disposizioni procedurali per l'applicazione delle leggi sulle sanzioni contro il fascismo, e le due recenti leggi sulla epurazione, che stiamo discutendo proprio in questi giorni davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Affari politici e amministrativi. Ora il problema che pone Moscati non mi sembra un problema da regolamento: è un problema unicamente — come dire? — di sensibilità politica da parte del Governo. In sede di regolamento noi non possiamo andare oltre quelle che sono le norme contenute nella legge istitutiva della Consulta, per la quale il Governo è tenuto a presentare solo alcuni degli schemi di provvedimenti legislativi che intende promulgare, vale a dire quegli schemi che si riferiscono alle leggi elettorali o che importano un onere

finanziario. Per le altre leggi la presentazione alla Consulta è una facoltà che il Governo può o meno esercitare.

Si è ritenuto che anche quando il Governo abbia già promulgato alcune leggi, sia ugualmente opportuno un riesame da parte di una Commissione o della Assemblea plenaria, ed è per questo che il Governo ha voluto sottoporre al nostro esame anche le due leggi e le altre alle quali il collega Moscati accennava, nonostante fossero state pubblicate; si è detto che delle osservazioni eventuali che i Consultori avessero fatto si poteva tener conto da parte del Governo, con la successiva modificazione delle leggi, anche se precedentemente pubblicate.

Comunque questo problema, pur indubbiamente rilevante, resta affidato alla prudenza politica del Governo e ci dà garanzia in proposito la parola del Ministro per le relazioni con la Consulta, il quale ha detto un momento fa che l'inconveniente lamentato non si verificherà più. Il problema non sarebbe comunque risolto dall'emendamento che propone il collega Moscati, che suona in questo modo: « Gli schemi di provvedimenti legislativi presentati alla Consulta prima della promulgazione e le relazioni relative sono stampati e distribuiti, ecc. ». Tale norma attiene unicamente alla stampa e alla distribuzione degli schemi di provvedimenti legislativi, quand'anche egli aggiungesse, come sostiene, che questi provvedimenti devono essere stampati e distribuiti prima della promulgazione della legge. Anche con tale aggiunta l'emendamento e la nuova disposizione del Regolamento non avrebbero evidentemente quel contenuto che loro si vuole dare.

O si dice — se è possibile dirlo in sede di regolamento — che il Governo ha l'obbligo di presentare alla Consulta gli schemi di legge prima della approvazione e promulgazione, e questo penso non si possa dire in sede di regolamento; o si fa soltanto una raccomandazione vivissima nel senso suddetto al Governo. La precisazione che la stampa e la distribuzione devono avvenire prima che gli schemi diventino leggi mi sembra una cosa assolutamente superflua. È per questo che penso non si debba dare molta importanza all'emendamento proposto e che caso mai lo si debba trasformare in una raccomandazione al Governo per quello che è il contenuto sostanziale dell'emendamento medesimo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Consultore Mancini Augusto. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO. Credo che la Consulta debba prendere atto con singolare compiacimento della formale assicurazione che ci ha dato a nome del Governo il Ministro Lussu, che d'ora innanzi non succederà più che provvedimenti su cui possa interrogarsi legittimamente la Consulta, in sede di Assemblea plenaria o di Commissione, vengano pubblicati e resi esecutivi prima che la Consulta stessa intervenga a dare il suo parere.

L'esperienza, come è stato constatato dal collega Moscati, ci insegna invece che si è tenuta altra via. Ed io voglio aggiungere un particolare per la Commissione che particolarmente qui rappresento, dell'Istruzione e delle Belle Arti. Provvedimenti di carattere complesso ed organico sono in corso di attuazione e sono all'ordine del giorno della Commissione stessa, che doveva riunirsi il giorno 14, ma la cui convocazione parrebbe fosse prorogata.

Io so benissimo per lunga esperienza che anche i decreti-legge erano sottoposti, per ragioni costituzionali, alla verifica, alla sanzione ed eventualmente alle modificazioni della Camera, quando esisteva la Camera, e che quindi la Camera *de jure* era arbitra. Ma intervenne anche allora un provvedimento per limitare la pubblicazione dei decreti-legge, perché si trattava di polverino che si era costretti a mettere, il più delle volte, sugli atti del Governo. Ora la Consulta non è la Camera legislativa, ma se il parere delle Commissioni è richiesto e desiderato, è necessario che sia tempestivo. Inutile ripetere quello che hanno detto i colleghi Moscati e Sotgiu e che ricordi anch'io la legge sull'epurazione.

È stato bene che la questione sia stata posta e risolta con le dichiarazioni del rappresentante del Governo: questione di carattere politico e politicamente decisa a garanzia della funzione — duri quanto duri — della Consulta. Le altre questioni sono esclusivamente di carattere pratico ed ha perfettamente ragione il Relatore Micheli, che basta intendersi senza aggiungere emendamento a emendamento: quello che conta è che le Commissioni che devono esaminare i provvedimenti di Governo, ne abbiano in tempo il testo se debbono farne un esame tecnico particolare, e si possa prescindere anche da un successivo esame dell'Assemblea plenaria. Perciò, come il Relatore ha già accennato, il termine di 48 ore potrà essere tolto, e per lo meno stabilire una misura unica per la pubblicazione, cioè — non c'è bisogno di emendamento — per la distribuzione.

E bene ha detto il nostro Presidente che bisogna tener conto anche delle condizioni in cui si attua la stampa degli atti. Io domandai già in proposito alla Presidenza quale regola sarebbe stata tenuta per la distribuzione degli atti e mi fu detto che l'invio si faceva solo ai membri delle singole Commissioni, mentre gli altri Consultori potevano chiederli all'archivio, precisamente come avveniva nella Camera...

PRESIDENTE. Da 90 anni.

MANCINI AUGUSTO. ...salvo poi l'invio a domicilio dei volumi, che restavano un ricordo e raramente un oggetto di studio immediato.

E così dal punto di vista politico come da quello pratico l'esigenza è una, che si garantisca la serietà e il valore dell'opera della Consulta e in particolare delle sue Commissioni.

MOSCATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Consultore Moscati, abbiamo ancora 50 articoli da votare; la prego di limitarsi a dire se insiste sul suo emendamento.

MOSCATI. Non insisto, ma devo spiegarne le ragioni. Trattando la questione mi proponevo appunto di farne rilevare il carattere politico, ed ho colto questa occasione, perché non ne avevo altra per sollevare la questione politica. Quindi sono lieto dei chiarimenti che ho provocato e confido che le dichiarazioni del Ministro Lussu risponderanno all'atteggiamento del Governo, d'ora innanzi. Devo poi dire all'amico che mi ha preceduto che io, con il mio emendamento, che ritiro, non intendevo riferirmi alla stampa della relazione, perché io dicevo: « Gli schemi di provvedimento legislativo presentati prima, ecc. ecc., saranno poi stampati ».

Questo per la grammatica e per la lingua italiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro Lussu.

LUSSU, *Ministro senza portafoglio incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale*. L'intervento del Consultore Sotgiu ha chiarito quei due inconvenienti citati dal Consultore Moscati, che io francamente ritenevo che fossero di altra natura. Credevo che fosse un disguido di carattere burocratico così come capita sovente a cittadini privati. Credo che a ciascuno di noi, una volta almeno nella sua vita, sarà capitato di scrivere due buste destinate a due destinatari diversi e poi ha messo una lettera in un'altra busta, per cui un destinatario ha ricevuto una lettera destinata all'altro. Credevo che l'inconve-

mente citato dal Consultore Moscati fosse di questa natura. Invece il Consultore Sotgiu ha ben chiarito. È un'altra cosa. La questione che riguarda l'epurazione è questa. Il Governo non credeva che il provvedimento doveva essere portato alle Commissioni della Consulta. Lo approvò senza inviarlo alla Consulta, e quindi il provvedimento ha seguito il procedimento normale: firma Luogotenenziale, pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Successivamente, per un criterio puramente politico e per una forma di riguardo doveroso, in seguito alle discussioni sopravvenute nelle Commissioni della Consulta, il Governo mandò lo stesso provvedimento alla Consulta, pur non avendo l'obbligo di inviarvelo.

Ciascuno di voi vede che è un inconveniente di altro genere, e non è neppure un inconveniente, ma è un errore. È stato un errore, perché o si doveva mandare o non si doveva mandare alla Consulta, ma non fare le due cose assieme. Comunque, essendosi mandato alla Consulta dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, si è creato un fatto che non è normale. Io affermo qui, di fronte all'Assemblea, che, per quanto è nella volontà del Governo, inconvenienti di questo genere non se ne presenteranno mai più. Concludo affermando che se rispettiamo tutti, con buona volontà, i termini fissati nell'articolo 30, e con buona volontà cerchiamo di rispettare ogni sua parte, io credo che tutto procederà nel miglior modo possibile.

(È approvato).

#### ART. 31.

Le Commissioni possono chiedere al Governo che uno schema di provvedimento loro inviato per parere sia sottoposto all'Assemblea plenaria.

(È approvato)

#### CAPO V.

### DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA PLENARIA

#### ART. 32.

I Consultori che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza.

Le iscrizioni non potranno essere fatte se non dopo che sia stato posto all'ordine del giorno l'argomento sul quale deve svolgersi la discussione.

I Consultori hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione.

(È approvato)

#### ART. 33.

Gli oratori parlano dal proprio scanno, in piedi e rivolti al Presidente.

Nessuno può parlare nella Consulta più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al Regolamento, o sulla posizione della questione, o per svolgimento di un ordine del giorno a norma dell'articolo 43 o per fatto personale.

(È approvato).

#### ART. 34.

È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale; il Presidente decide. Se il Consultore insiste, decide la Consulta senza discussione, peralzata e seduta.

(È approvato).

#### ART. 35.

Quando nel corso di una discussione un Consultore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Consulta di nominare una Commissione la quale giudichi il fondamento dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.

(È approvato).

#### ART. 36.

Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità è violazione dell'ordine.

*Una voce.* Che vuol dire?

MICHELI, *Relatore.* Chiedo di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *Relatore.* Chiedono che cosa vuol dire questa frase. Mi sembra chiara. Noi la abbiamo trovata nell'antico Regolamento del nostro Parlamento e nel quale ha funzionato per una cinquantina d'anni. Non ci siamo azzardati di cambiarla; però se c'è qualcuno che voglia suggerire qualche frase migliore siamo disposti ad accettarla. Vuol dire evidentemente ogni personalismo.

*Una voce.* È una imprecisione linguistica.

MICHELI, *Relatore.* Veramente se fosse allusione personale, come qualcuno suggerisce, si potrebbe poi dire che si tratta di

violazione dell'ordine? Non andiamo troppo per aria. Sarà per vero qualcos'altro, sarà una violazione di urbanità, di riguardo verso il collega, ma non mi pare violazione di ordine. Se lasciamo invece la parola « personalità », che comprende tanto di più, anche perché è parola più generica, ecco che possiamo mantenere...

PHILIPSON. Propongo la parola « personalismo ».

MICHELI, *Relatore*. Si propone la parola « personalismo ». Veramente per tutti gli *ismi* ho sempre avuto un'antipatia che posso tuttavia eliminare. È personalismo ogni questione personale? È violazione dell'ordine? Questo non mi pare.

Mi richiamo ai colleghi, perché ricordino che queste espressioni non hanno dato luogo ad inconvenienti per tanti anni e mi pare che non valga la spesa di perder altro tempo.

CALIGARIS CLEMENTINA. Chiedo la parola

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIGARIS CLEMENTINA. Permettete ad una donna di intervenire in questa discussione inutile. (*Approvazioni*). Stiamo qui perdendo tempo; il popolo italiano, i lavoratori, i bisognosi, attendono ben altro da noi. Noi perdiamo tempo in discussioni per un Regolamento che avrà valore uno o due mesi. (*Approvazioni*). I reduci chiedono assistenza, i reduci chiedono l'allontanamento delle donne dai pubblici uffici. Cosa, questa, molto grave.

Le donne che stanno negli uffici, anche se non hanno a loro carico una famiglia, devono provvedere alla loro persona. Noi stiamo combattendo una lotta per la moralità. (*Interruzioni, rumori*). Noi chiediamo che le donne vengano protette, e quindi è inutile stare a perder tempo.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione; ma il miglior modo di aver ragione è di esporre brevemente il proprio pensiero.

(*Si approva l'articolo 36*).

#### ART. 37.

Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsi, può interdirlgli la parola per il resto della seduta in quella discussione; se l'oratore non accetta il giudizio del Presidente, la Consulta, senza discussione, decide per alzata e seduta.

(*È approvato*).

#### ART. 38.

I Consultori iscritti per parlare in una discussione potranno leggere il loro discorso, ma la lettura non dovrà eccedere la durata di un quarto d'ora.

(*È approvato*).

#### ART. 39.

Nessun discorso potrà essere interrotto e rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

(*È approvato*).

#### ART. 40.

I richiami per l'ordine del giorno o pel Regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Ove la Consulta sia chiamata a decidere su questi richiami, la votazione si farà per alzata e seduta.

(*È approvato*).

#### ART. 41.

Nell'esame degli schemi di provvedimenti precede la discussione generale.

Il Ministro o almeno dieci Consultori possono chiedere che la discussione sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo.

La Consulta, sentito un oratore pro e uno contro, delibera.

(*È approvato*).

#### ART. 42.

Durante la discussione generale possono essere presentati da ciascun Consultore ordini del giorno concernenti il parere.

Tali ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale.

L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri.

(*È approvato*).

#### ART. 43.

Quando si chiegga la chiusura, se dieci Consultori la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

Se la chiusura è approvata, hanno diritto di parlare per mezz'ora gli iscritti per dieci minuti, coloro i quali abbiano

prima della chiusura presentato un ordine del giorno, di cui non abbiano eventualmente già svolto il contenuto durante la discussione generale; e, per cinque minuti, coloro che intendano fare una dichiarazione di voto.

(È approvato).

ART. 44.

Chiusa la discussione generale, è sempre data facoltà di parlare ai Ministri, per dichiarazioni a nome del Governo, e al relatore.

(È approvato).

ART. 45.

Successivamente si passa alla discussione degli articoli.

Questa consiste nella discussione sopra ogni articolo dello schema. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

Non si potranno riprodurre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti al termine della discussione generale, nel qual caso può essere sempre opposta la pregiudiziale.

(È approvato).

ART. 46.

Qualora, al termine della discussione generale, la Consulta abbia manifestato il suo dissenso su uno schema di provvedimento, si passerà all'esame degli articoli ai fini della discussione e votazione di eventuali emendamenti, per il caso che il parere contrario non fosse accolto dal Governo.

(È approvato).

ART. 47.

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Consulta almeno ventiquattr'ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

La presentazione di articoli aggiuntivi o di emendamenti fatta dopo dichiarata chiusa la discussione dell'articolo cui si riferiscono, non dà diritto a parlare se non quando siano sottoscritti da cinque Consultori.

Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci Consultori.

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani quando lo chiedono il Governo o la Consulta o dieci Consultori, che non siano tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento.

La disposizione dei due commi precedenti non è applicabile agli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Un gruppo di Consultori ha proposto di aggiungere all'articolo 47 il seguente comma:

« Le norme del presente articolo non si applicano alle discussioni presso le Commissioni ».

MICHELI, *Relatore*. La Commissione non ha mente in contrario. Solamente, se l'Assemblea accettasse questa proposta, riterrei fosse opportuno togliere le parole « il Presidente li trasmette alla Commissione ».

Allora, si resta d'accordo che tutto questo articolo si riferisce esclusivamente alle discussioni dell'Assemblea plenaria, nella quale effettivamente può avere un'applicazione notevole.

Quando si tratta di discussione di provvedimenti legislativi presso le Commissioni, le proposte scritte devono essere presentate al Presidente della Commissione o alla Segreteria della Consulta, la quale li farà pervenire con tutto il fascicolo al Presidente. Mi pare che si possa accettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo e la proposta di soppressione fatta dal Relatore.

(Sono approvate — È approvato l'articolo 47 così emendato).

ART. 48.

Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio di seduta.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da altri.

Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

(È approvato).

ART. 49.

A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né l'ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dall'articolo 45.

(È approvato).

## ART. 50.

La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere, possono essere proposte da un singolo Consultore, prima che si entri nella discussione del provvedimento; ma quando questa sia già iniziata, devono essere sottoscritte da dieci Consultori.

Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; né questa si prosegue, se prima la Consulta non le abbia respinte.

Due soli Consultori, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

(È approvato).

## ART. 51.

Il Presidente ha facoltà di negare la accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il Consultore insiste e il Presidente ritenga opportuno di interpellare la Consulta, questa decide senza discussione per alzata e seduta.

Tale disposizione si applica anche alla presentazione di interrogazioni e di interpellanze.

(È approvato).

## CAPO VI.

## VOTAZIONI

## ART. 52.

Il parere da emettersi sugli schemi di provvedimenti esaminati si vota a scrutinio segreto nell'Assemblea plenaria.

Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccetto che dieci Consultori chiedano la votazione per divisione nell'aula, quindici la votazione per appello nominale, venti la votazione a scrutinio segreto. Questa deve essere chiesta da un quinto dei presenti, se trattasi di Commissione.

La domanda dev'essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata l'Assemblea plenaria o la Commissione a votare per alzata e seduta.

Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto, quando il Consultore proponente chieda che il Presidente interroghi l'Assemblea plenaria per verificare se la proposta di votare per divisione nell'aula, per appello nominale o per scrutinio segreto sia appoggiata dal numero dei Consultori richiesto per ciascuna.

Il Presidente, in tal caso, interrogherà l'Assemblea plenaria prima che si proceda alla votazione.

Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre; quella dell'appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'aula.

(È approvato)

PRESIDENTE. Il Consultore Fenoaltea ha proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nel concorso di diverse domande, quella dell'appello nominale prevale su tutte le altre; quella dello scrutinio segreto prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'Aula ».

Ha chiesto di parlare il Consultore Fenoaltea. Ne ha facoltà.

FENOALTEA. Ho presentato quest'emendamento sciogliendo la riserva fatta a suo tempo in sede di Giunta del Regolamento. E poiché la questione che esso solleva ha qualche riflesso politico, spero di poter contare anche sulla indulgenza della Consultrice Caligaris...

L'articolo 52 del progetto, che riproduce senza variazioni l'articolo 97 del vecchio Regolamento parlamentare, indica i modi di votazione. Esso stabilisce una regola e tre eccezioni, un modo ordinario e tre modi straordinari di votazione.

Il modo ordinario di votazione è quello per alzata e seduta: tutte le volte che il Regolamento non dispone in modo diverso, la votazione avviene per alzata e seduta. I modi straordinari sono la divisione, l'appello nominale, lo scrutinio segreto. Ma perché uno di essi sia adottato, occorre che vi sia una domanda in tal senso, presentata o appoggiata da un determinato numero di consultori.

Ricordo che la domanda è vincolante per l'Assemblea, nel senso che il Presidente non deve già invitare l'Assemblea a pronunciarsi su di essa (come avviene, per esempio, di fronte alla domanda di chiusura della discussione) ma, sempre che la domanda sia

appoggiata dal numero prescritto di Consultori, deve senz'altro darle corso. La votazione deve cioè avvenire nel senso indicato dalla domanda. Il problema sorge quando ci siano più domande contrastanti fra di loro, e lo risolve l'ultimo comma dell'articolo 52, stabilendo che sulla domanda di votazione per divisione prevalga la domanda di votazione per appello nominale e che la domanda di scrutinio segreto prevalga su tutte le altre. Il mio emendamento tende a sovvertire quest'ordine di prevalenza e a stabilire che, se c'è una richiesta d'appello nominale, sia questa ad avere in ogni caso la prevalenza.

Il mio emendamento non è tuttavia così rivoluzionario come può apparire a prima vista, perché esso non vulnera il primo comma dell'articolo 52, il quale dispone che il voto finale da emettersi sui disegni di legge sia dato sempre a scrutinio segreto. È questa una antica disposizione, che risale allo statuto albertino e che vuole che qualunque sia stato il modo di votazione dei singoli articoli di una legge ci sia poi, per così dire, il collaudo finale di una votazione a scrutinio segreto.

Ora, io non ho proposto la soppressione di questo primo comma perché, sebbene personalmente favorevole a che la votazione sia sempre palese, a che essa abbia luogo cioè sempre sotto il controllo della opinione pubblica (come avviene nelle Camere francesi fin dal 1885, da quando cioè venne limitato il voto segreto al caso di elezioni e nomine a cariche, sopprimendolo per tutti gli altri casi), credo tuttavia che una proposta così radicale urterebbe contro una opposizione troppo forte e non avrebbe per ora la probabilità di essere accolta. Ma se rimane il voto finale a scrutinio segreto, mi sembra che a maggior ragione si debba rendere possibile, nel corso della discussione (per esempio su un emendamento o su un articolo aggiuntivo, oppure su un ordine del giorno: il caso tipico è quello dell'ordine del giorno che respinge il concetto informatore di una legge o che, approvandolo, decide il passaggio all'esame degli articoli) si debba render possibile, dicevo, di provocare uno schieramento di forze dove ognuno prenda apertamente la sua posizione, dove ognuno affermi apertamente le proprie responsabilità.

Con il sistema tradizionale contro il quale si dirige il mio emendamento, la Camera italiana avrebbe potuto dare a scrutinio segreto non solo il suo voto sugli articoli aggiuntivi o sugli emendamenti ad una legge, ma financo i voti politici come i

voti di sfiducia o di fiducia nel Governo, e cioè financo quei voti dove è più che mai necessario che vi sia uno schieramento aperto di forze. Non per nulla, come ricordavo, in Francia fin dal 1885 è stato soppresso il voto a scrutinio segreto. Non per nulla in qualche stato moderno (come Cecoslovacchia, Grecia, Prussia) l'obbligo di votare per appello nominale in alcune circostanze — e soprattutto nel caso di voti politici — è sancito non solo nei regolamenti parlamentari ma addirittura nella costituzione dello Stato. Credo che la piccola riforma che vi propongo sia dunque una riforma moralizzatrice del costume parlamentare, e sia nel senso voluto dallo spirito di una democrazia moderna.

Vorrei prevenire un argomento a effetto, che molto facilmente si può usare contro la mia proposta. Ed è questo: che anche il fascismo, nella così detta Camera dei fasci e delle corporazioni, aveva abolito il voto segreto ed aveva sancito che il voto fosse sempre palese, per appello nominale o per acclamazione. Ma l'argomento non coglierebbe nel segno, perché la mia riforma non va così in là, mantenendo lo scrutinio segreto nel voto finale nei disegni di legge. In secondo luogo, l'argomento si ritorcerebbe contro chi lo usasse: perché se il voto segreto può essere opportuno in un regime di dittatura, perché sottrae al controllo del dittatore, in regime democratico esso non ha giustificazione, perché il controllo cui esso intende sottrarre il Parlamento è quello dell'opinione pubblica. E del resto, anche sotto la dittatura a poco serviva, mi sembra, che un parlamentare deponesse trepidante la palla nera nel segreto dell'urna, se poi non aveva il coraggio di prendere pubblicamente una eguale posizione. Di senatori e deputati che criticavano il fascismo in segreto e lo appoggiavano in pubblico se ne ebbero parecchi: non è al loro esempio che dobbiamo ispirarci.

Non ho altro da aggiungere. La Consulta consideri che, come noi nel fare il nostro progetto non abbiamo fatto che prendere il vecchio Regolamento parlamentare ed apportarvi qualche lieve cambiamento, così è fortemente probabile che il Regolamento che la Consulta si darà servirà di base ai Regolamenti delle Assemblee politiche che siederanno in futuro in questa aula. Credo che sarebbe per noi di buon auspicio se la riforma che io vi propongo — piccola riforma, ma non priva di significato — fosse lasciata in retaggio alle future Assemblee politiche italiane da questa prima, e sia pure imperfetta e temporanea, Assemblea delle forze democratiche del Paese.

PRESIDENTE. Il Consultore Fenoaltea ha parlato solo a titolo personale. Chiedo di conoscere il parere del Relatore.

MICHELI, *Relatore*. Il collega Fenoaltea ha già proposto la questione in seno alla Commissione e la Commissione non ha creduto di accedere al suo concetto, tanto è vero che nella relazione egli ha fatto su questo punto la sua riserva che oggi ha sciolto.

La questione non è di grande importanza. Certo è che il Parlamento libero ha mantenuto sempre questa garanzia di possibilità di scrutinio segreto, quando non vi erano minori né certamente maggiori ragioni di controllo di quelle che vi possono essere in questa nostra Assemblea provvisoria.

Quindi, la Commissione, di fronte alla preparazione con la quale il nostro collega ha creduto di esporre e confortare con tante considerazioni e dati di fatto la sua proposta, è un po' incerta, giacché rincresce dire di no ad un collega che questa parte ha assunto con tanto entusiasmo e che effettivamente crede e ritiene che la sua proposta sia indispensabile al miglior funzionamento dell'Assemblea.

A me pare che lo scrutinio segreto comporti una garanzia maggiore. La consuetudine parlamentare, dalla quale noi usciamo e di cui noi siamo la prosecuzione, lo ha mantenuto sempre. Si è usato poco e questo ha dimostrato appunto quale sia stata la discrezione dei parlamentari di allora nell'usare di questo diritto che il Regolamento consentiva. Non credo che la discrezione dei Consultori possa essere minore oggi, penso anzi che sarà ancora maggiore. Certo è che nei vecchi Parlamenti dei guai e dei danni e delle difficoltà portati dallo scrutinio segreto ne abbiamo trovati pochi; dall'appello nominale ne abbiamo avuti spesso, se non altro per la speditezza delle nostre discussioni. Troppe volte nella Camera dei Deputati si è abusato dell'appello nominale, attraverso il quale si sono forzatamente allungate molte discussioni anche importanti. Non dobbiamo, a mio giudizio, dare a quest'arma già forte una maggiore possibilità di esplicazione, perché questo potrebbe nuocere.

Del resto, espressa questa che è la convinzione personale di alcuni membri della Commissione, che voteranno contro, dolenti di dovere contraddire all'intendimento che ha mosso il collega Fenoaltea, la Commissione si rimette al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Intende il Ministro Lussu fare delle dichiarazioni?

LUSSU, *Ministro senza portafoglio incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale*. Il Governo si rimette al voto della Assemblea.

LUZZATTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Consultore Luzzatto per dichiarazione di voto.

LUZZATTO. Il Consultore Fenoaltea ha suffragato con tanti argomenti la sua proposta che non mi pare sia il caso di prolungare la discussione.

Ritengo doveroso dichiarare, anche per alcuni colleghi e compagni di partito, che mi associo alla proposta Fenoaltea e condivido il suo parere che il voto per appello nominale, quando debba essere richiesto, rappresenti un sistema preferibile, e ciò tanto più in considerazione delle condizioni di questa nostra assemblea che un legame con l'opinione pubblica deve cercare di mantenere il più possibile, per diminuire quello che è il suo inconveniente di origine. L'appello nominale consente che l'intera opinione pubblica sappia che cosa e come decidono i Consultori. Noi pensiamo che la proposta Fenoaltea sia opportuna e dichiariamo di votare a favore.

ARTOM. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Il Consultore Artom ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

ARTOM. A nome degli amici del Partito Liberale dichiaro di associarmi alle dichiarazioni, maturate dalla lunga esperienza parlamentare, del Relatore e della Commissione. Noi riteniamo da parte nostra che il voto segreto rappresenti la maggior garanzia di libertà e riteniamo anche che a questa misura si debba ricorrere, secondo la disposizione del Regolamento, soltanto in casi eccezionali, tanto che occorre, per richiedere l'applicazione della norma, un numero di richiedenti maggiore di quello necessario per le altre votazioni, il che dimostra che al rimedio del voto segreto si intende ricorrere soltanto quando motivi di alta gravità ne impongano la richiesta.

Per questo voteremo contro l'emendamento proposto dal Consultore Fenoaltea.

CIANCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Il Consultore Cianca ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

CIANCA. Il Relatore Micheli ha detto che l'emendamento proposto non ha oggi grande importanza. Tuttavia esso contiene



una affermazione di principio che ha per noi un notevole valore democratico. È soprattutto per la necessità di moralizzare la vita politica e di fare in modo che il controllo della opinione pubblica sia esercitato sugli atti dei suoi rappresentanti, che noi del Partito d'Azione ci associamo alla proposta fatta dal Consultore Fenoaltea.

CAPPA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Il Consultore Cappa ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

CAPPA. Unicamente perché riteniamo che il fondamento della moralizzazione della vita politica sia quello di garantirne la più completa libertà, e dato che l'appello nominale è servito al regime fascista (*Rumori — Interruzioni*) per menomare questa libertà, noi della Democrazia Cristiana ci associamo alle considerazioni del Relatore della Commissione e quindi votiamo contro la proposta Fenoaltea.

CERABONA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

CERABONA. I demolaburisti sono d'accordo col Consultore Fenoaltea. Forse bisognerebbe addirittura abolire il voto a scrutinio segreto, perché bisogna manifestare, com'è dovere in tempi di libertà, schiettamente, con sincero senso di responsabilità, la propria opinione. Ora, se si dice che l'appello nominale deve prevalere, mi pare che si affermi la volontà di far sapere qual'è l'opinione dei singoli Consultori. Nascondere il pensiero nel segreto dell'urna non significa manifestarlo apertamente. Approviamo quindi l'emendamento Fenoaltea e voteremo a favore.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per alzata e seduta. Chi approva l'emendamento Fenoaltea è pregato di alzarsi.

*(Dopo prova e contro prova, essendo l'esito incerto, si procede alla votazione per divisione.)*

*L'emendamento Fenoaltea è approvato).*

#### ART. 54.

Se un Consultore che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione, per appello nominale o a scrutinio segreto non si trovi presente quando si procede alla votazione, s'intende ritirata la sua firma.

I firmatari di una domanda di appello nominale o di scrutinio segreto, così come i richiedenti la verifica del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla

votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorché non rispondano all'appello.

*(È approvato).*

#### ART. 55.

Pel voto di divisione il Presidente indica da qual parte debbano mettersi i favorevoli; da qual parte i contrari; i Segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte; il Presidente ne proclama il risultato.

*(È approvato).*

#### ART. 56

Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no* ed estrae a sorte il nome di un Consultore.

L'appello nominale comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprendere poi la votazione con la prima lettera del medesimo, fino al nome del Consultore estratto a sorte.

I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

*(È approvato).*

#### ART. 57.

Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne, avverte quale sia il significato del voto; ordina la chiama; ad ogni votante sono date due palle, una bianca ed una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto i Segretari fanno il computo e il Presidente proclama il risultato.

*(È approvato).*

#### ART. 58.

Il voto per alzata e seduta è soggetto a controprova, se c'è chi la richieda prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

*(È approvato).*

#### ART. 59.

Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, sarà tenuto nota di coloro che si astengono dal voto.

I Consultori presenti alla seduta, i quali non partecipino ad una votazione, saranno considerati come astenuti agli effetti del numero legale.

*(È approvato).*

## ART. 60.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

(È approvato)

## ART. 61.

Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascuno schema di provvedimento.

Per circostanze eccezionali il Presidente potrà rinviare la votazione segreta alla successiva seduta.

Quando però si verificassero irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente, [apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia testo rifatta.

(È approvato).

## ART. 62.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza dovrà sempre accertare il numero e il nome dei votanti e degli astenuti.

(È approvato).

## ART. 63.

Il risultato della votazione della Consulta è proclamato dal Presidente con questa formula:

« La Consulta è di parere favorevole - oppure - è di parere contrario ».

(È approvato).

## ART. 64.

Tutte le norme dei Capitoli V e VI, in quanto applicabili, valgono per la discussione in seno alle Commissioni, anche se queste nei singoli articoli non siano espressamente richiamate.

(È approvato).

## CAPO VII.

## INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

## ART. 65.

Un Consultore che intenda rivolgere una interrogazione al Governo, la presenta per iscritto alla Presidenza che ne dà annuncio alla Consulta.

(È approvato).

## ART. 66.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta, ovvero esso abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

(È approvato).

## ART. 67.

In principio di seduta dell'Assemblea plenaria, il Presidente farà dare, secondo l'ordine, lettura delle interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno della seduta stessa; il Governo risponderà immediatamente, eccetto che dichiararsi di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno s'intende aver ritirato la sua interrogazione.

Quando però siano state svolte, ritirate, rinviate, o siano comunque decadute le prime dieci interrogazioni messe all'ordine del giorno, le successive s'intendono senz'altro rinviate alla seduta seguente.

(È approvato).

## ART. 68.

Nessun Consultore può ottenere risposta a più di due interrogazioni nella stessa seduta.

(È approvato).

## ART. 69.

Trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta immediatamente successiva.

(È approvato).

## ART. 70.

Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l'annuncio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella seduta successiva in principio di essa.

Dopo la risposta del Governo l'interrogante potrà soltanto dichiarare se sia soddisfatto o meno.

PRESIDENTE. A quest'articolo il Consultore Sotgiu ha presentato un emendamento inteso a sopprimere il secondo comma. Chiedo al Relatore se accetta.

MICHELI, *Relatore*. La Commissione non si oppone. È il Governo che deve dire se accetta questa amplificazione dei poteri dell'interrogante che, a suo tempo, non era stata consentita. Se il Governo acconsente, la Commissione ne sarà ben lieta.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accetta.

LUSSU, *Ministro senza portafoglio incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale*. Il Governo acconsente e chiarirà più tardi i motivi di tale assentimento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 70 con l'emendamento del Consultore Sotgiu, accettato dal Relatore e dal Governo

(È approvato).

Comunico che il Consultore Sotgiu ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente*

ART. 70-bis.

Le risposte del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto. Tale replica non potrà eccedere i cinque minuti.

Chiedo al Relatore ed al Governo se accettano.

MICHELI, *Relatore*. Accetto.

LUSSU, *Ministro senza portafoglio incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 70-bis proposto dal Consultore Sotgiu ed accettato dal Relatore e dal Governo.

(È approvato).

ART. 71.

Nel presentare una interrogazione, il Consultore dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso il Governo, entro dieci giorni, comunica al Presidente la risposta, che sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunciata alla Consulta.

L'interrogante può anche richiedere che la risposta gli sia data in sede di Commissione.

(È approvato).

ART. 72.

Un Consultore che intenda rivolgere una interpellanza la presenta per iscritto alla Presidenza che ne dà annuncio alla Consulta.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

(È approvato).

ART. 73

Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva. In caso diverso, e non più tardi della seduta successiva a quella in cui ne fu dato l'annuncio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere.

Quando il Governo non faccia alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annuncio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta secondo l'ordine di presentazione.

(È approvato).

ART. 74.

Le interpellanze sono svolte in un giorno della settimana stabilito dal Presidente.

Nessun Consultore può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta, e non potrà parlare per ciascuna oltre trenta minuti.

(È approvato).

ART. 75.

Qualora la Consulta lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.

Se il primo dei proponenti chiede di svolgere quella da esso presentata, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre con essa congiunte.

(È approvato).

ART. 76

Dopo le spiegazioni date dal Governo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto, parlando non oltre trenta minuti.

Possono quindi altri Consultori partecipare alla discussione in numero non superiore a due per appoggiare le conclusioni dell'interpellante e due in senso contrario, parlando non oltre trenta minuti ciascuno.

PRESIDENTE. Il Consultore Boeri propone che dopo il primo comma si aggiunga il seguente:

« Qualora non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione ».

Ha chiesto di parlare il Consultore Boeri. Ne ha facoltà.

BOERI. Il mio emendamento è diretto essenzialmente ad introdurre l'istituto della mozione nel funzionamento della Consulta. Il Governo all'inizio, quando ha approvato quelle norme del 31 agosto — mi pare — che regoleranno i nostri lavori fino a quando non avremo approvato il nuovo Regolamento, vi si è manifestato contrario. Era logico, partendo dal punto di vista da cui partiva il Governo. Oggi il Governo si oppone ancora, dopo le riforme, le modificazioni che, col suo assenso, si sono fatte al Regolamento della Consulta. E qui è illogico. E per questo io, non come esponente di una corrente politica, ma per affermazione individuale, propongo l'emendamento.

Voi ricorderete le disposizioni, l'inquadatura del regolamento approvato il 31 agosto. Il Governo considerava la Consulta come una specie di Consiglio di Stato di natura politica. La Consulta doveva dare i propri pareri, ma soltanto in quanto ne fosse richiesta e nei limiti in cui ne fosse richiesta. L'unica concessione all'iniziativa personale dei Consultori era questa: non si pretendeva semplicemente che noi dicessimo: « esprimiamo parere favorevole o contrario ». L'articolo 24 ci ammetteva anche a proporre emendamenti.

La Commissione ha fatto benissimo — lo si vede dalla sua relazione — ad aggrapparsi a questa concessione fatta all'iniziativa dei Consultori, ed è riuscita ad ottenere varie concessioni. Anzitutto è riuscita ad introdurre nel suo progetto il concetto dell'ordine del giorno. Il Regolamento del 31 agosto non ne parlava affatto. Nel progetto di Regolamento, che stiamo esaminando, si parla dell'ordine del giorno, cosicché si permette alla Consulta di esprimere in relazione all'approvazione di determinati progetti di legge anche il suo pensiero su certe determinate materie. Ma è andata più in là ed ha ammesso l'iniziativa dei Consultori nelle proposte di legge. Poi ha introdotto il concetto dell'interrogazione, e finalmente quello della interpellanza.

Ora, voi sapete che l'interpellanza è strettamente collegata con la mozione. Vi ricordate come funzionava la mozione nel periodo della Camera? Vi era un interpellante; il deputato si rivolgeva al Governo con una interpellanza, in cui affermava o criticava o chiedeva il perché di determinate direttive. Il Governo rispondeva; l'interpellante aveva diritto di controrispondere. Dopo di che cessava la prima parte di questa procedura, li-

mitata ad un colloquio tra interpellante e Governo. Poteva seguire una seconda parte. L'interpellante poteva dichiararsi non soddisfatto, ed allora, se voleva che la sua interpellanza determinasse una discussione, dichiarava di trasformare l'interpellanza stessa in una mozione.

Sarebbe stato naturale che, introdotto il concetto dell'interpellanza nel Regolamento, vi si introducesse anche, come sviluppo logico, la mozione.

Dalla relazione della Commissione si capisce che vi deve essere stato un contrasto abbastanza preciso tra Commissione e Governo. La Commissione favorevole alla mozione, il Governo contrario. Si è arrivati ad una conciliazione, che ha tutti gli inconvenienti di tutte le conciliazioni, in cui qualcosa si concede e qualcosa si rifiuta. Si è arrivati a questo: che non ci si ferma più alla prima fase, cioè al colloquio tra interpellante e Governo, riservato e chiuso nei limiti di un dibattito tra i due. Fin dal principio, appena presentata l'interpellanza, questa diventa qualche cosa di estraneo al proponente, in quanto dà origine a discussione. L'interpellante svolge la sua interpellanza, secondo l'articolo 76; il Governo risponde; l'interpellante controplica a sua volta e dichiara se accetta o non accetta le spiegazioni del Governo. Dopo di che, indipendentemente dalle dichiarazioni dell'interpellante, due oratori favorevoli e due contrari possono partecipare alla discussione.

Con questo adattamento in sostanza abbiamo accettato il concetto della mozione, senza arrivare alle naturali conseguenze di tale accettazione. Perché la Commissione, d'accordo col Governo, ha accettato questo temperamento? Perché ha ritenuto che l'interpellanza così contenuta avesse un effetto molto limitato.

Ora se in un corpo politico, come il nostro, voi introducete — sia pure limitato — il concetto della mozione, inevitabilmente dovete portarlo alla conclusione logica, alla votazione.

Col vostro sistema, il Governo sentirà due Consultori favorevoli e due contrari. E tutto si fermerà lì. Ora al Governo non interessa sapere l'opinione, ad esempio, di Luzzatto e di Malagugini e quella di altri due Consultori; interessa sapere il pensiero dell'Assemblea. La discussione, quindi, che fanno i due da una parte e i due dall'altra, non ha significato, se non è sviluppata logicamente, se al termine del dibattito non si permette all'Assemblea di esprimere il proprio consiglio, di dare corso alla mozione.

Trovo stranamente illogica la resistenza del Governo, che ha accettato il presupposto naturale della discussione, e si è ribellato alla conclusione.

Notate che, se c'è qualcosa di perfettamente conciliabile con la natura della Consulta, è proprio la mozione. Capirei che si negasse l'interrogazione e l'interpellanza; che si negasse l'iniziativa parlamentare. Ma la mozione è precisamente il consiglio, che una Assemblea politica dà al Governo, su una determinata direttiva di carattere politico o di carattere tecnico. È tutto quanto può pensarsi di più rispondente alle funzioni della Consulta.

Io trovo che è una strana ostinazione questa, di essere arrivati a concedere tutto quello che potesse essere in contrasto con la natura di questo istituto e negare quello che fosse connesso con la natura dell'istituto stesso.

*Una voce.* C'è il voto, dopo.

BOERI. È naturale. La conclusione di una discussione non possiamo farla che col voto. Altrimenti avrete l'espressione di alcune opinioni personali, che non sapete quanto abbiano influito sull'Assemblea.

Tanto varrebbe incaricare alcune persone di pubblicare degli articoli sui giornali. Se la discussione deve essere portata in questa Assemblea politica, evidentemente dovete arrivare al risultato pratico di permettere a questa Assemblea di dire se partecipa per l'una o per l'altra delle due soluzioni.

Io mi rendo conto del desiderio oggettivo di esaminare la situazione derivante da una preoccupazione, che può avere il Governo. Il Governo può dirmi che rischia di essere pericoloso permettere che qualsiasi dei Consultori possa provocare una votazione su una mozione. Ma questa preoccupazione cade quando voi leggete l'articolo 72. Questo articolo dice che quando si presenta una interpellanza, il Governo dichiara se può o no rispondere. Basterà che il Governo dichiari che non può rispondere, perché né l'interpellanza né la mozione possano più aver luogo. Ve ne è a sufficienza, per tranquillare il Governo.

Quindi io prego l'amico Lussu di riesaminare oggettivamente queste mie osservazioni e di deflettere da una opposizione, che mi pare non abbia ragione di esistere. Io ho prospettato la soluzione in alcuni articoli. In un primo articolo (quello che ha letto il Presidente) io proponevo che dalla interpellanza si passasse alla mozione. In un secondo articolo (quello 76-bis) io riprendevo quell'altra

forma di mozione, che può venire direttamente dall'Assemblea o da parte di alcuni componenti dell'Assemblea, senza passare prima per la via della interpellanza.

PRESIDENTE. Purché sia firmata da dieci Consultori.

BOERI. A questo riguardo il vecchio Regolamento voleva che ci fosse una certa garanzia affinché quello, che si portava alla Camera, non fosse il pensiero di uno solo, ma esprimesse un'opinione comune a più deputati.

Così si era stabilito che occorresse l'approvazione da parte di tre dei dodici uffici della Camera. Un successivo Regolamento diceva che la mozione doveva essere sottoscritta da almeno 10 deputati.

Sull'ampiezza di queste garanzie io non ho alcuna osservazione da fare. Accetto preventivamente quelle che saranno le richieste del Governo. Ma credo senz'altro che il principio politico-giuridico, che ho affermato, debba essere accolto.

PRESIDENTE. Chiedo al Relatore se accetta l'emendamento.

MICHELI, *Relatore*. La Commissione ha, a suo tempo, discusso a lungo col rappresentante del Governo anche intorno alla mozione. Per quanto tutti i membri non fossero favorevoli alla proposta della mozione, era favorevole la maggioranza, e quindi si è cercato di concretare anche questo istituto che sarebbe riuscito a completare le ottenute concessioni relative alla interrogazione e alla interpellanza. Il Governo ha sempre ritenuto che non fosse il caso, perché appunto riteneva che la mozione di per sé mancava al suo scopo se non si giungeva ad un voto, il quale esulava dagli scopi della Consulta.

Oggi, di fronte alla proposta del collega Boeri, che ha esposto le sue argomentazioni in favore molto meglio, certamente, di quello che non abbiamo fatto noi a suo tempo col Ministro della Consulta Brosio, la Commissione si trova come allora: non ha difficoltà, se il Governo accetta, di mantenere anche per la mozione quanto il Regolamento del libero Parlamento stabiliva. Abbiamo cercato di ampliare i poteri della Consulta in ogni miglior modo possibile, ma non potevamo presentare se non quanto si fosse ottenuto col consenso del Governo. Anzi ci è riuscito più facile ottenere una maggior esplicitazione dell'interpellanza, in quanto essa ampliata doveva prendere il posto della mozione. Così il Governo ha ritenuto fosse sufficiente. Come ultimo sforzo si è ottenuta

l'iniziativa parlamentare, per quanto un poco addolcita, e limitata. Ma per la mozione non è stato possibile: se oggi il Governo ritiene di consentire, la Commissione sarà ben lieta che anche questa forma di discussione possa essere accolta nel nostro Istituto.

Certo, se il Governo si oppone come allora, ciascuno di noi resta libero nel voto che oramai non sarà a scrutinio segreto. Mi auguro e spero che i colleghi che or ora hanno ottenuto la preferenza dell'appello nominale non lo chiederanno anche oggi.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accetta l'emendamento.

LUSSU, *Ministro senza portafoglio incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale*. Mi trovo anche oggi in una particolare situazione, la quale non dico che mi mette in grande imbarazzo, ma certo non mi dà una eccessiva soddisfazione.

Il Consultore onorevole Boeri ha fatto appello per l'accoglimento del suo emendamento alla mia amicizia. Qui non ci sono solo amicizie: in questa Assemblea ci sono prevalentemente posizioni politiche. Io qui rappresento il pensiero collettivo del Governo.

L'onorevole Boeri ha espresso per conto suo personale un'altra opinione. Io credo veramente che egli qui oggi voglia essere il cortese continuatore di quella scuola protestante che tanto brillantemente ha aperto l'altro giorno il Consultore professor Omodeo; tuttavia io devo dissentire a nome del Governo dalla richiesta che egli sostiene.

A me pare che il Governo non sia nel torto quando persiste nel ritenere che non possano essere modificati i termini politici entro i quali è compresa l'istituzione di questa Assemblea. Quando decidemmo la Consulta si discusse su ogni questione; ma fummo tutti d'accordo nel ritenere che la mozione non dovesse essere compresa come istituto di questa Assemblea, ché altrimenti essa avrebbe inevitabilmente preso la caratteristica di Assemblea deliberativa, mentre era pensiero di tutti e volontà di tutti che dovesse esclusivamente rimanere Assemblea consultiva.

Qui, intendiamoci, nessuno al Governo pensa come certe correnti reazionarie che si sono espresse sulla stampa e altrove. Il Governo ritiene che questa Assemblea abbia un carattere politico ed una grande importanza politica. Questa non è un'Assemblea di funzionari eletti dal Governo. Questa è

una Assemblea rappresentativa di valori morali e politici come si sono espressi nel nostro paese durante venti anni di lotta. Qui sono dei quadri che vengono dalla gavetta. Tutti noi siamo dei quadri che veniamo dalla gavetta. Venti anni fa nessuno di noi era nulla dopo l'avventura fascista. Ci siamo tutti quanti, noi e voi, conquistati i galloni in combattimento. Rappresentiamò tutti, quindi, e voi rappresentate, una volontà popolare così come si è espressa nell'azione, che non è stata sempre molto semplice. Quindi non vi può essere un Governo che possa conservare prestigio il giorno in cui la vostra Assemblea esprima in modo definitivo e chiaro e fermo la sua volontà politica. Questo è il punto politico. È un termine di accordi, di rapporti, di collaborazione. Il giorno in cui vi fosse sciaguratamente — e io non lo ritengo possibile — dissenso assoluto tra Assemblea e Governo, io dico che non vi sarebbe più Governo, ma aggiungo anche che non vi sarebbe più neppure Consulta.

Il Governo — è mia opinione — ha manifestato tutta la sua buona volontà nel riconoscere che bisognava dare a questa Assemblea il massimo possibile di capacità, di espressione di opinione politica. Ha, come voi avete visto, accettato l'emendamento Sotgiu sulla interrogazione, di modo che sia consentito al Consultore esprimere ancora di più la sua opinione e comunicarla alla Assemblea dopo le comunicazioni e la risposta del Governo. E ha migliorato di molto la posizione della interpellanza. Durante l'interpellanza ogni Consultore ha la possibilità di esprimere e di far condividere, se la cosa è politicamente possibile, a tutta l'Assemblea, il proprio parere.

Qui ci sono vari modi di esprimere la propria opinione e tali per cui il Governo non possa trovarsi di fronte a nessun equivoco. Quando un Consultore esprime una opinione politica, c'è l'Assemblea che ascolta, e i vecchi parlamentari si ricordano che sono molteplici le possibilità con cui una assemblea mostra consenso e dissenso e in forma anche accentuata. C'è l'applauso che può essere generale, c'è la congratulazione. C'è insomma nella Assemblea, per ogni questione politica di importanza che si dibatta, la possibilità di esprimere veramente e chiaramente le opinioni politiche, e non vi può essere Governo che prenda dalla posizione politica espressa con volontà unanime o di maggioranza in seno alla Assemblea.

Quindi, tirate le somme, la conclusione è la stessa. Praticamente la conclusione è identica. Perché, se l'Assemblea nella sua grande maggioranza, esprime una opinione politica attraverso le forme più o meno dirette, è chiaro che il Governo è obbligato a tenerne conto. Ed è indirettamente un voto. È anche esso un voto. Ma il Governo è riluttante a consacrare il voto nella legge, perché avrebbe l'impressione di trovarsi di fronte a un capovolgimento della posizione politica con cui fu fondato il collegio della Consulta. Il voto deliberativo il Governo è concorde nel ritenere che non lo si possa concedere. Ma, concludendo, io ripeto che questa Assemblea, su ogni questione politica importante, ha ogni possibilità di manifestare la sua volontà, e il Governo ha il dovere politico di tenerne conto. E se questo non avvenisse, ci sono tutte le conseguenze politiche che ogni uomo politico ben comprende.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni del Ministro Lussu, il Consultore Boeri insiste nel suo emendamento?

BOERI. Io insisto nella mia richiesta. Il Ministro Lussu ha detto che io avevo fatto appello alla sua amicizia. Non è esatto. Rivolgendomi a lui, non potevo che chiamarlo « amico Lussu », perché prima che Ministro egli è per me l'amico Lussu. Ma il mio appello era fatto in base ai principi che ho esposto e che mi sembrano di evidenza assoluta.

Il Ministro Lussu dice che il Governo terrà conto dei pensieri e dei desideri dell'Assemblea. Ora il mio emendamento era determinato precisamente dall'intento di permettere all'Assemblea di esprimere nel solo modo possibile i suoi desideri ed i suoi pareri.

Il Ministro Lussu si è preoccupato dei possibili voti riguardanti materie politiche. Tenga presente che quando si mira a questioni politiche, esse si possono sollevare indipendentemente dalla mozione. Questa assai spesso si limita soltanto ad un settore tecnico. Cito come esempio il campo scolastico, come materia di attualità, che potrebbe dar l'origine alla presentazione di mozioni. Col testo, che stiamo discutendo, la discussione sarebbe ammessa, ma ad un certo punto dovrebbe essere interrotta dal Presidente, mancherebbe la conclusione. La discussione non avrebbe in tal modo alcun risultato pratico.

Ritengo che, date le premesse, la soluzione logica imponga che si ammetta il diritto di mozione.

LUSSU, *Ministro senza portafoglio incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU, *Ministro senza portafoglio incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale*. Io comprendo perfettamente le ragioni che inducono il collega Boeri ad insistere nel suo emendamento e mi spiego le sue preoccupazioni. Ma devo dichiarare, a nome del Governo, che il Governo è deciso, e s'impegna in questo senso, a prendere ogni atto di volontà di questa Assemblea come atto politico indicatore della sua politica, della politica del Governo. Il Governo s'impegna a che ogni volontà politica espressa in questa Assemblea debba avere la sua giusta considerazione politica da parte del Governo; in altre parole il Governo afferma ancora una volta la sua marcata volontà di non scindere mai, qualunque cosa avvenga, la sua azione dall'azione politica di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo del Consultore Boeri.

(*Non è approvato. — Si approva l'articolo 76*).

Avverto che il Consultore Boeri ha presentato altri due emendamenti del seguente tenore:

« *Dopo il primo comma dell'articolo 76 aggiungere il seguente:*

« Qualora non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione ».

« *Dopo il suddetto articolo, aggiungere i seguenti:*

ART. 76-bis.

« Una mozione può essere proposta senza farla precedere da interpellanza, purché sia firmata da dieci Consultori ».

ART. 76-ter.

« Dopo la lettura di una mozione la Consulta, udito il Governo e il proponente, determina il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa, secondo le norme del capo V ».

Essendo strettamente dipendenti dal precedente emendamento non approvato dalla Assemblea, si intendono decaduti.

## CAPO VIII.

## DISPOSIZIONI DIVERSE

## ART. 77.

Ogni Consultore ha facoltà di presentare una proposta di legge di sua iniziativa. Il Presidente ne dà annunzio alla Consulta indicando il giorno, non oltre i trenta, entro cui il Governo dichiarerà se intende prenderla in considerazione o meno. In caso favorevole il Ministro della Consulta invia la proposta alla Commissione competente per il suo parere. Il proponente ha facoltà di intervenire alle sedute della Commissione nelle quali si discuterà la sua proposta, con diritto di parola e di voto.

Se il parere della Commissione sarà favorevole, ma il Governo non credesse darvi corso, dovrà entro trenta giorni dalla comunicazione del parere della Commissione, far pervenire al Presidente della Consulta, che l'annunzierà alla prima seduta dell'Assemblea plenaria, la deliberazione del Consiglio dei Ministri al riguardo.

*(È approvato).*

## ART. 78.

Nel caso in cui la Consulta deliberasse di inviare Deputazioni, essa determinerà il numero dei membri da estrarsi a sorte, ad eccezione del Presidente e di un componente dell'Ufficio di Presidenza scelto dal Presidente, che ne faranno sempre parte.

*(È approvato).*

Così l'insieme del Regolamento è approvato. Ora io chiedo, secondo la consuetudine, di essere autorizzato a procedere al coordinamento delle varie disposizioni.

*(L'Assemblea approva).*

**La seduta termina alle 17.35.**

---

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Ministro degli affari esteri.